

La mediazione delle controversie civili (d. lgs. n. 28/2010). Valido strumento per la gestione dei claims.

Walter Gaddia

Avvocato in Milano e Trieste
N.L.I. Network Legale Integrato

Premessa.

Il procedimento di mediazione delle controversie previsto dal d.lgs. n. 28/2010 altro non è che la consacrazione per legge dell'istituto giuridico in precedenza denominato conciliazione, che rientra nella più generale categoria degli A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) ossia degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al tradizionale procedimento giudiziario: istituto che è approdato in Italia nel corso degli anni novanta e che sino ad oggi è stato praticato in misura minima per rapporto alle sue considerevoli potenzialità deflattive del contenzioso, che lo scrivente ha personalmente avuto modo di testare in quanto da tempo anche mediatore.

Il procedimento di mediazione può senz'altro trovare valida applicazione anche nell'ambito della gestione e tutela dei crediti, non tanto allorché si tratti "semplicemente" di conseguire il recupero bensì piuttosto quando gli stessi siano oggetto di "claims" da parte dei clienti, con riguardo all'asserito mancato rispetto delle condizioni contrattuali oppure alla qualità del prodotto/servizio fornito.

I punti di forza del procedimento, che, giova evidenziarlo, non preclude comunque in caso di insuccesso il ricorso all'autorità giudiziaria, anche alla luce della normativa che da qualche mese lo disciplina si possono così sintetizzare:

- la celerità, visto che il più delle volte la mediazione si conclude in un unico incontro
- i costi contenuti e trasparenti, rapportati al valore della controversia

- l'essere la conciliazione, ove raggiunta, frutto di un accordo basato sui bisogni e gli interessi delle parti, anziché della decisione di un soggetto terzo, giudice od arbitro che sia

- l'assenza di formalità, in quanto l'iter viene adattato alle esigenze delle parti

- la riservatezza, sia riguardo alle dichiarazioni rese e ad alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, sia in ordine ai contenuti dell'accordo conciliativo

- il mantenimento delle relazioni tra le parti che, risolto il conflitto, potranno portare avanti i rapporti commerciali, spesso addirittura in modo più proficuo di prima

- la creatività, dato che in linea di principio l'accordo conciliativo quanto a contenuto ha quale unico limite il rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative, lasciando quindi spazio a soluzioni di fatto impraticabili in un eventuale procedimento giudiziale

- l'alta probabilità di successo, come confermato dalle statistiche dalle quali risulta che nella maggior parte dei casi il procedimento si conclude con esito positivo e

con risultati stabili nel tempo

- la valenza legale dell'accordo, che a richiesta può essere omologato dall'Autorità Giudiziarica e costituire titolo esecutivo al pari di una sentenza emessa all'esito di un ordinario giudizio



Il procedimento.

Il procedimento di mediazione consiste nell'attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere le parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, sia nell'eventuale formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

L'utilizzo della mediazione a decorrere dal 20/03/2011 sarà obbligatorio in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia rientri in una serie di materie tra le quali di diretto interesse per i Lettori figurano solo i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

A decorrere invece già dal marzo scorso all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto, delle agevolazioni fiscali previste per chi se ne avvale e, dal 20/03/2011, dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto mediante un documento da fare sottoscrivere dall'assistito e poi allegare all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

La domanda di mediazione va presentata presso un Organismo abilitato ed iscritto in apposito registro istituito dal Ministro della giustizia, alla cui vigilanza è sottoposto: dal momento della comunicazione alle altre parti, tale domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce inoltre la decadenza per una sola volta.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi e, qualora all'esito dello stesso venga raggiunto un accordo amichevole, questo, ove non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale è omologato con decreto dalla competente Autorità Giudiziaria e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore ha la facoltà di avanzare una proposta di conciliazione, che invece deve obbligatoriamente formulare qualora le parti gliene fanno concorde richiesta.

Qualora il provvedimento che definisce l'eventuale successivo giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta di conciliazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso

delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Ove invece il provvedimento che decide il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Gli obblighi del mediatore e la riservatezza del procedimento.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Inoltre, è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo a) di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo di mediazione e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo: rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, rias-

sunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni: sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità: a lui si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

I benefici fiscali.

Il ricorso alla procedura di mediazione comporta dei benefici fiscali, in particolare:

a) l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni

spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;

b) l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo entro il limite di 50.000,00. euro: oltre tale importo l'imposta è dovuta unicamente sulla maggior somma;


c) qualora la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, l'esenzione dal pagamento delle spese all'Organismo per la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

d) la possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo per il procedimento di mediazione e, in ogni caso,

fino a concorrenza di € 500,00. in caso di successo della mediazione;

fino a concorrenza di € 250,00. in caso di insuccesso della mediazione.

ACMI
ACMI
ACMI
CMI



Segreteria ACMI

SEDE:

Via Marcona 49
20129 Milano
(passante ferroviario fermata Dateo)

ORARI UFFICIO:

Dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 - 13.30-17.30

CONTATTI:

Telefono: 02 76000598
Fax: 02 76001719

segreteria@acmi.it
www.acmi.it